



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Berna, il 15 ottobre 2025

«Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?»

Rapporto del Consiglio federale

in adempimento del postulato 22.3196 Nantermod del 17 marzo 2022

Situazione iniziale

Il 17 marzo 2022, il Consigliere nazionale Philippe Nantermod ha presentato il postulato 22.3196 «Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?». Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare in un rapporto quali misure potrebbero essere attuate per contrastare in modo efficace il rilascio di certificati medici compiacenti. Il rapporto avrebbe dovuto contenere anche una statistica dei casi di frode accertati, allestita mediante un sondaggio tra i datori di lavoro. Il 18 maggio 2022, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato, facendo tuttavia presente che, a causa della mancanza di dati, non sarebbe stato possibile realizzare statistiche, ma soltanto analizzare l'efficacia di alcune misure.

Dopo l'accoglimento del postulato il 27 settembre 2022, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha incaricato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di redigere il rapporto. Con il presente rapporto, il Consiglio federale adempie l'incarico del postulato.

Procedura

Per poter rispondere alla questione sollevata nel postulato, nei mesi di giugno e ottobre 2024 l'UFSP ha organizzato, documentato e analizzato due tavole rotonde basate una sull'altra con esperti di diversi gruppi interessati. A causa di alcune assenze, la Federazione dei medici svizzeri (FMH) è stata consultata per scritto. In questo modo il fenomeno dei certificati medici compiacenti tematizzato nel postulato ha potuto essere classificato, contestualizzato e delimitato più chiaramente.

Risultati

Per certificati medici compiacenti si intendono i certificati medici nei quali un medico attesta consapevolmente un'incapacità lavorativa inesistente. Le stime degli esperti indicano che questi certificati medici autenticamente compiacenti dovrebbero rappresentare un fenomeno piuttosto marginale. Pare che agli attori pervengano in parte regolarmente certificati della cui veridicità dubitano, in particolare anche nell'ambito delle assenze dal lavoro dovute a gravidanza.

La maggior parte dei partecipanti alle tavole rotonde ritiene sufficienti le disposizioni di legge vigenti contro i certificati medici compiacenti. Per i membri della FMH, l'emissione di un certificato compiacente costituisce una violazione dell'articolo 34 del codice deontologico della Federazione. La violazione può essere denunciata da membri o da terzi e può comportare sanzioni come l'ammonimento, la multa o l'esclusione dalla FMH.

Inoltre, i medici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, possono essere puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria secondo l'articolo 318 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Se il medico ha per tale falso certificato medico richiesto, accettato o si è fatto promettere una ricompensa, la pena è una detenzione sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Oltre alle sanzioni deontologiche e penali, per i medici esistono anche possibilità di sanzioni disciplinari nell'ambito degli obblighi professionali secondo la legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). Secondo l'articolo 40 lettera a LPMed, l'emissione accurata e coscienziosa di certificati medici rientra negli obblighi professionali dei medici. Se constata una violazione degli obblighi professionali, l'autorità cantonale di vigilanza può ordinare misure disciplinari (art. 43 LPMed). Sulla base delle possibilità esistenti per punire l'emissione di certificati

medici compiacenti, gli attori si sono espressi chiaramente contro l'adozione di ulteriori disposizioni di legge. Considerata la difficoltà di rilevare dati relativi a questo fenomeno, hanno ritenuto che un'eventuale rilevazione quantitativa a scopi statistici non rappresentasse alcun valore aggiunto.

Gli attori si sono espressi a favore di ulteriori misure possibili, per esempio una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei medici in merito alle disposizioni di legge vigenti. Pur stimando modesta l'influenza di tali misure sui certificati autenticamente compiacenti, ritengono che le stesse possano avere un valore aggiunto in termini di riduzione dell'emissione *inconsapevole* di certificati medici errati.

Posizione del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide la richiesta dell'autore del postulato di mantenere inalterata l'affidabilità professionale e l'attendibilità dei contenuti dei certificati medici e di sanzionare l'emissione di certificati compiacenti. Alla luce delle disposizioni vigenti, tuttavia, non vede alcuna necessità di intervenire in materia. La situazione legale esistente offre il quadro giuridico per impedire o sanzionare l'emissione di certificati compiacenti. La creazione di ulteriori disposizioni legali o di altri disciplinamenti, come per esempio la prescrizione di certificati più dettagliati, non apporterebbe alcun valore aggiunto rispetto allo status quo. Occorre inoltre tenere presente che per contrastare o impedire l'emissione di certificati medici compiacenti esistono e possono essere utilizzate anche misure non giuridiche, come per esempio il ricorso alla valutazione da parte di un medico di fiducia. Per ridurre, oltre che il numero dei certificati medici compiacenti, in particolare anche quello dei certificati medici errati emessi inconsapevolmente, sarebbero ipotizzabili approcci come la maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei medici. Il Consiglio federale ritiene queste misure opportune e auspicabili, tuttavia la loro attuazione non rientra nelle competenze della Confederazione, ma deve avvenire da parte delle organizzazioni professionali o dei responsabili della formazione e del perfezionamento.

Elenco delle istituzioni partecipanti alla prima tavola rotonda

Associazione dei medici cantonali della Svizzera AMCS

Associazione svizzera d'assicurazioni ASA

Non ha partecipato: Federazione dei medici svizzeri FMH

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (divisione Servizi sanitari e professioni, divisione Diritto)

Ufficio federale di giustizia UFG

Unione sindacale svizzera USS

Unione svizzera degli imprenditori USI

Elenco delle istituzioni partecipanti alla seconda tavola rotonda

Associazione dei medici cantonali della Svizzera AMCS

Associazione svizzera d'assicurazioni ASA

Esperti della facoltà giuridica dell'Università di Basilea (diritto del lavoro)

Non ha partecipato: Federazione dei medici svizzeri FMH

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (divisione Servizi sanitari e professioni, divisione Diritto)

Ufficio federale di giustizia UFG

Unione sindacale svizzera USS / UNIA

Unione svizzera degli imprenditori USI